

**Tribunale di Patti**

**Sezione Lavoro**

**RICORSO EX ART 669 Duodecies C.P.C.**

**Per attuazione – esecuzione obbligo di fare derivante da ordinanza  
esecutiva ex art 700 CPC resa dal Tribunale di Patti in composizione**

**monocratica, in persona del**

**Dott. Fabio LICATA**

**Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

**(Valore indeterminabile)**

**Per Prof. Antonella BARNA**

**- Ricorrente**

**Contro**

**MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca**

**Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione**

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

**- Resistente**

**§ § §**

La Prof.ssa **BARNA Antonella**, Codice Fiscale BRNNNL82H64C051M, nata il giorno 24.06.1982, a Castell'Umberto (Me), ivi residente in Contr. Vecchiuzzo n. 115 int.1, elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega allegata in calce al ricorso ex art. 700 cpc e di ulteriore delega allegata in calce al presente atto,

**Premesso**

1) Che, con decreto fissazione udienza / ordinanza *inaudita altera parte* del 07.4.2022, numero cron.3081/22, procedimento 1069/22 RG, (all.2) il dott. Fabio LICATA, G.d.L. del Tribunale di Patti, ha così disposto: *“Accerta e dichiara il diritto della predetta ricorrente a partecipare alle operazioni di per i posti normali della c. d. c. AO18 Filosofia e Scienze Umane della scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2022/23, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per l'assistenza al padre disabile, in tutte le fasi (I, II e III) di mobilità, con la e con la conseguente disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI del 27.01.2022;*  
*- Ordina al MI convenuto di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti...”*  
fissando altresì l'udienza di discussione ed i relativi incumbenti;



- 2) che, nonostante la notifica del predetto provvedimento il MIUR, oggi MI, e per esso le amministrazioni scolastiche incaricate, non ha dato esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro (allegati 29 e 30);
- 3) Che, all'udienza del 15.06.2022, il GdL tratteneva la causa in riserva, come da relativo verbale;
- 4) Che, con Ordinanza del 28.06.2022, resa nel procedimento n.1069/22 RG, il GL del Tribunale di Patti ha così statuito: *“Conferma integralmente il provvedimento reso inaudita altera parte in data 7.4.2022 ed ordina al ministero convenuto di adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;* (allegato n.3)
- 2) Che tale Ordinanza ex art. 700 cpc è stata emessa a conferma della precedente ordinanza del 07.04.2022, non eseguita, ed il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso, confermando il precedente provvedimento già reso, per le giuste ed esatte considerazioni e motivazioni di fatto e di diritto svolte nella parte motiva della decisione, che si intende qui riportata e trascritta per brevità, della quale si chiede l'esecuzione in via definitiva;
- 3) Che, **la ricorrente è referente unico all'assistenza del genitore disabile grave Sig. BARNA Giuseppe**, nato a Castell'Umberto (Me) il 18.09.1938 ed ivi residente in Contrada Sfaranda Superiore n.31, **portatore di handicap in condizione di gravità (ex art. 3 comma 3 L.104/92)**, con i requisiti di cui all'art.4 D.L. 5/2012 e all'art.8 della L.449/1997, ed **invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)**, come da verbali di accertamento dell'INPS del 27.10.2021, entrambi non soggetti a revisione (allegati 12 e 13), **fatto non contestato nel procedimento ex art. 700 cpc;**
- 4) **Che il MIUR, oggi M.I., e per esso le amministrazioni scolastiche interessate non hanno inteso dare esecuzione né al provvedimento del 07.04.2022 reso inaudita altera parte (fatto rilevato nel corso del procedimento n.1069/22 RG all'udienza del 15.06.2022) né a seguito della Ordinanza di conferma del 28.06.2022, nonostante la presenza di posti vacanti e disponibili;**
- 5) **Che, in particolare, nel procedimento n.1069/22 RG, all'udienza del 15.06.2022 è stato rilevato che nella dotazione organica di diritto era presente un posto, vacante e disponibile, della c.d.c. A018 presso l'IIS “L. Sciascia” di Sant'Agata di Militello e che tale posto, non assegnato ad alcun docente, doveva essere destinato alla mobilità e quindi alla docente Barna che lo aveva espressamente richiesto in domanda, con la ulteriore precisazione che “l'accantonamento di tale posto è illegittimo**



***ed in ogni caso in violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994 che prevede la precedenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione della sede per le nuove nomine". (allegato 27 e 28)***

6) Che, in virtù di quanto sopra, alla data odierna la ricorrente, nonostante l'accoglimento del ricorso cautelare e quanto disposto dal Giudice del Lavoro, e delle diffide formulate, ad oggi non ha ottenuto la corretta esecuzione del provvedimento ex art. 700 cpc che è immediatamente esecutivo come per legge;

7) Che, nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2022/2023, la domanda della ricorrente non è stata processata con la valorizzazione del diritto di precedenza spettante ed accertato dal Tribunale di Patti con l'ordinanza del 07.04.2022, come si evince altresì dalle note delle Amministrazioni scolastiche interessate che si sono rifiutate di dare attuazione al provvedimento cautelare (all. n.5 e n.6) e nonostante la presenza di posti vacanti;

8) Che, con nota prot. 18321 del 29.06.2022 l'USR Sicilia ha riscontrato la diffida formulata dallo scrivente procuratore (all. n. 5) ed ha invitato l'AT – USP Messina a ***“disporre l'esecuzione dell'ordinanza sopra citata con sollecita individuazione della sede da assegnare, anche in considerazione dell'imminente avvio delle procedure di mobilità annuale a.s. 2022/23 e di immissione in ruolo, nonché delle esigenze di tutela e assistenza ravvisate dall'organo giudicante, la cui soddisfazione si qualifica come non procrastinabile. Pertanto, si prega codesto Ufficio di procedere alle operazioni consequenziali, anche in virtù della natura del provvedimento, con cui si definisce il procedimento ex art. 700 c.p.c., e si resta in attesa di riscontro”***.

9) Con nota prot. 13930 del 30.06.2022 l'AT – USP Messina (all. n.6) ha così affermato *“In relazione a quanto disposto dalla ordinanza in oggetto, si rappresenta quanto segue: Esaminati gli esiti delle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023, si comunica che la docente Barna Antonella 24/06/1982, anche con la precedenza attribuita dall'Ordinanza in epigrafe non avrebbe potuto ottenere trasferimento nella Provincia di Messina. Dalla verifica effettuata si rileva che nelle Provincia di Messina per la c.d.c. A018 Filosofia e Scienze Umane **non sono stati trasferiti docenti provenienti da altre Province** atteso che per l'anno scolastico di riferimento in organico di diritto risulta residuo un solo posto che, ai sensi dell'art.8 comma 7 del CCNI sottoscritto in data 27 gennaio 2022 è destinato alle immissioni in ruolo. Corre l'obbligo precisare, inoltre, che nella graduatoria dei docenti aspiranti ai trasferimento da altre Province, per la medesima disciplina, risultano inclusi richiedenti con precedenza prevalente*



*rispetto a quella riconosciuta alla docente dal provvedimento giudiziale in argomento Si rimane in attesa di ulteriori determinazioni di codesto ufficio in ordine alle modalità attuative della corretta esecuzione dell'avviso giudiziale di che trattasi".*

10) Con successiva nota prot. 14476 del 06.07.2022 (all. n.7), l'AT- USP Messina, contraddicendo la posizione assunta con la precedente nota del 30.06.2022 (all. n.6) ed in esecuzione di quanto disposto dall'USR Sicilia, ha disposto *"per le motivazioni in premessa, in esecuzione della Ordinanza citata nella parte motiva, la docente Barna Antonella nata il 24.06.1982 , titolare di AO18 Filosofia e Scienze Umane presso PAPCo1000V " F, SCADUTO" di Bagheria (PA) è **assegnata in via provvisoria, sino a conclusione definitiva del contenzioso**, presso MESS000VC6 Dotazione Organica Provinciale di Messina. La predetta docente all'esito non soddisfacente dell'istanza di mobilità annuale prevista per l'anno scolastico 2022 – 2023 presterà servizio presso IIS "Leonardo Sciascia" di Sant'Agata Militello con decorrenza 1 settembre 2022".*

11) Che tale decreto ha quindi disposto l'esecuzione del provvedimento cautelare **in via provvisoria** sull'errato presupposto che *"la necessità di dare comunque esecuzione al dispositivo giudiziale secondo la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 8 della OM n. 45 che prevede che i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento"* e nello stesso tempo è contraddittorio nella parte in cui evidenzia che la fase di merito è eventuale con la conseguente definitività del provvedimento cautelare;

12) **Che la ricorrente, quindi, è ancora oggi illegittimamente titolare in provincia di Palermo a causa della mancata corretta esecuzione dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.700 cpc n. 1069/2022 R.G.**, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti ha ordinato che il trasferimento della deducente avvenisse con il riconoscimento della precedenza ex art. 33 co.5 e 7 L.104/92 in tutte le fasi di mobilità, di cui invece il M.I. non ha tenuto conto nelle procedure di trasferimento dell'a. s. 2022/23, e come si evince dallo stato matricolare aggiornato al 09.07.2022 e dal SIDI allegati al presente atto (all. n.24 e n.25);

13) Che la ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria con l'instaurazione del procedimento n.1069/2022 R.G. Lav. del Tribunale di Patti, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 nelle operazioni di mobilità del corpo docente, senza la limitazione delle fasi, ed oggi è incredibilmente costretta ad incardinare altro giudizio per ottenere la corretta esecuzione ed attuazione;



**Sulla domanda di trasferimento relativa alle procedure di mobilità per  
l'a.s. 2022/23 - oggetto del ricorso ex art. 700 C.P.C.**

14) Che, la ricorrente è titolare nel posto normale della classe di concorso A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE presso il Liceo Ginnasio di Stato "F. SCADUTO" di Bagheria (PA), cod. PAPC01000V, presso il quale è stata assunta nell'a. s. 2019/20, da graduatorie di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018, ai sensi dell'art.25 del CCNL del 29.11.2007 e dell'art.17 comma 2 lettera b) del D.Lgs 59/2017 ed è attualmente è in servizio in **assegnazione provvisoria sino al 31.08.2022 presso l'I.I.S. "Borghese – Faranda" di Patti (Me)**, come da attestato SIDI in atti (all. n.25);

15) Che, la **docente, come accertato nel procedimento ex art. 700 cpc accolto, è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è figlia - referente unico all'assistenza del padre, Sig. BARNA Giuseppe, nato a Castell'Umberto (Me) il 18.09.1938 ed ivi residente in Contrada Sfaranda Superiore n.31, portatore di handicap in condizione di gravità (ex art. 3 comma 3 L.104/92), con i requisiti di cui all'art.4 D.L. 5/2012 e all'art.8 della L.449/1997, ed invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88), come da verbali di accertamento dell'INPS del 27.10.2021, entrambi non soggetti a revisione (allegati 12 e 13);**

16) Che nemmeno con l'accoglimento del ricorso n. 1069/2022 R.G. Lav. del Tribunale di Patti, la docente è riuscita ad ottenere il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria nella mobilità per l'a.s. 2022/23;

17) che l'illegittimità dell'operato del M.I. è facilmente dimostrabile in quanto il Ministero, e per esso le amministrazioni scolastiche interessate, **si sono rifiutate di dare esecuzione al provvedimento cautelare**, come da relative note allegate al presente atto che confessano l'illegittimità dell'operato di parte resistente, **e non hanno destinato tutte le sedi vacanti e disponibili prima dei movimenti alle operazioni di mobilità;**

18) Che, come da ricorso ex art 700 C.P.C., la deducente ha presentato **domanda di trasferimento interprovinciale** (all. n.8), assunta la protocollo del M.I. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS. 6730450 dell'11.03.2022 e ha concorso alle procedure di mobilità tra province diverse in quanto è titolare in provincia di Palermo e nell'istanza ha richiesto il trasferimento nelle seguenti sedi della provincia di Messina, così inserite in ordine di preferenza:

1 Comune B666                      ME      CAPO D'ORLANDO



2 Distretto 032	ME	Distretto 032
3 Scuola MEIS00300Q	ME	I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO L.SCIASCIA
4 Comune I199	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO
5 Distretto 031	ME	Distretto 031
6 Scuola MEIS023001	ME	IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI
7 Comune G377	ME	PATTI
8 Scuola METF03000G	ME	ITT-LSSA COPERNICO
9 Scuola MEIS03400B	ME	BARCELLONA MEDI
10 Scuola MEIS01100P	ME	I.S.BARCELLONA FERRARI
11 Comune A638	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
12 Comune F206	ME	MILAZZO
13 Scuola MEIS027008	ME	VERONA TRENTO - MESSINA
14 Comune F158	ME	MESSINA
15 Provincia	ME	ME MESSINA

19) Che la contrattazione di mobilità prevede l'ottenimento del trasferimento secondo l'ordine di gradimento espresso dai docenti nella domanda, con inizio dalla prima scelta, nel rispetto del punteggio e del diritto di precedenza vantato;

20) Che, la ricorrente **ha indicato come prima scelta il comune più vicino rispetto a quello di residenza del disabile grave nel quale sono presenti scuole secondarie di II grado nella quali è insegnata la disciplina di cui alla c.d.c. A018.**

21) Che, l'USP competente ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2022/31, presentata dalla ricorrente, **n. 43 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare, ed illegittimamente **NON ha riconosciuto il diritto di precedenza spettante alla ricorrente per l'assistenza al genitore portatore di handicap in condizioni di gravità (art.3, comma 3 L.104 / 92)**, nonostante l'allegazione fatta dalla ricorrente in tale domanda di tutta la documentazione comprovante il diritto di precedenza di cui la stessa è beneficiaria (all. n.8 del ricorso ex art 700 C.P.C. e n. 9 del presente atto) e quanto ordinato dal Giudice del Lavoro nel giudizio n. 1069/2022 R.G. a cui non è stata data tempestiva esecuzione;

### § § §

#### **Sulla illegittimità della mancata esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 C.P.C. sotto molteplici profili e sugli atti emessi dal Ministero a seguito del provvedimento di accoglimento.**

22) Che il Ministero non ha dato corretta esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Patti ed il comportamento è illegittimo - illecito sotto diversi e molteplici profili.





“Sciascia” di Sant’Agata di Militello, vengano assegnati ad altri docenti non aventi diritto, con ulteriore grave pregiudizio e danno per la deducente, costretta ad azionare un ulteriore procedimento per l’ottenimento del movimento spettante;

28) Che ulteriore danno e pregiudizio è dato dal fatto che la docente è stata erratamente assegnata dall’A.T. di Messina, in via provvisoria e fino a conclusione di un contenzioso in atto non esistente, nella dotazione organica della provincia di Messina, come se fosse docente soprannumerario senza sede, pur mantenendo la sede di titolarità presso la scuola di Bagheria (Pa), come si evince dal SIDI (all.n.25);

29) Che tale “anomalia” costringerà la ricorrente a partecipare alle future operazioni di mobilità da una sede di partenza errata (Bagheria) e sarà nuovamente sottoposta ad una procedura analoga a quella attuale, che non riconosce la precedenza nella III fase interprovinciale per l’assistenza al genitore con handicap grave, già dichiarata illegittima dal Tribunale di Patti, vedendosi costretta ad azionare ulteriori procedimenti per la tutela dei propri diritti e per avere nuovamente accertato quanto già riconosciuto sia con provvedimento *inaudita altera parte*, che con ordinanza ex art. 700 cpc, per la quale si chiede l’attuazione con il giudizio *de quo* in quanto il Ministero non intende eseguire;

30) Che inspiegabilmente l’A.T. di Messina, nonostante sia stato sollecitato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (nota prot. 18321 del 29.06.2022 - all. n. 5) a provvedere all’individuazione della sede da assegnare alla ricorrente preliminarmente alle operazioni di immissione in ruolo, viste le esigenze di tutela ed assistenza non procrastinabili, ed in presenza di una sede dell’organico di diritto della c.d.c. AO18 presso l’I.I.S. “L. Sciascia” di Sant’Agata di Militello, continua a non dare esecuzione a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria e addirittura vincola anche l’assegnazione in via provvisoria della docente in tale sede, in base al futuro esito della mobilità annuale, ovvero alle procedure di assegnazione provvisoria che non sono oggetto del provvedimento;

31) Che, in ogni caso, la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento definitivo nella predetta sede vacante e disponibile dell’I.I.S. “L. Sciascia” di Sant’Agata di Militello, con la valorizzazione della precedenza di legge in ogni fase di mobilità, ovvero senza limitazione alcuna;

32) Che in ogni caso, in atto, la ricorrente è l’unico docente a vantare il diritto all’ottenimento del trasferimento nella predetta cattedra;

33) Che la posizione giuridica nella quale è stata posta la ricorrente dall’A.T. di Messina, con il provvedimento prot. 14476 del 06.07.2022 (all. n.7), oltre ad essere anomala è anche illegittima in quanto nessuna norma di legge o contrattuale prevede che un docente mantenga la titolarità in una scuola di una provincia e sia





contestualmente assegnato nella dotazione organica di un'altra provincia, come se fosse soprannumerario;

34) Che la ricorrente avrebbe potuto essere trasferita presso la scuola cod. MEIS00300Q - I.I.S. "L.SCIASCIA" di Sant'Agata di Militello, sede più vicina al comune di Capo d'Orlando, richiesta in domanda alla scelta n.3 e vacante e disponibile prima dei movimenti, come di evince dall'organico di diritto pubblicato dall'AT di Messina (all. n.11) e rilevato nel verbale di udienza del 15.06.2022, procedimento n. 1069/22 RG che si richiama ed allega (all. n.27);

35) Che ad oggi tale sede non è stata assegnata ad alcun docente, nemmeno per immissione in ruolo;

36) Che, il posto vacante della c.d.c. A018 presso la scuola cod. Scuola MEIS00300Q ME, I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO L. SCIASCIA non può essere accantonato e destinato alle operazioni di assegnazione provvisoria (come erroneamente previsto dall'A.T. di Messina, con la nota prot. 14476 del 06.07.2022 (all. n.7), in quanto deve essere destinato alle operazioni di mobilità trattandosi di un posto dell'organico di diritto vacante prima dei movimenti, in applicazione del CCNI triennale 2022/2025;

37) Che, alla luce di quanto sopra, è evidente l'illegittimità dell'operato di controparte che continua a non eseguire quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

38) Che, in presenza di tali presupposti, il mancato trasferimento della docente in una sede vicina al luogo di residenza del genitore da assistere è inaccettabile e gravemente pregiudizievole per la tutela della salute del disabile grave da assistere ed anche per la ricorrente che, ancora una volta, si vede negato il proprio diritto al corretto trasferimento, già accertato giudizialmente;

#### **Sui motivi di diritto in ordine all'esecuzione dell'ordinanza ex art.700**

##### **c.p.c. del Tribunale di Patti oggetto del presente giudizio**

39) Che, il diritto alla corretta esecuzione della decisione dell'Autorità giudiziaria emessa con Ordinanza a seguito di ricorso ex art.700 c.p.c. è dimostrata anche dai provvedimenti ex art. 669 *Duodecies* C.P.C. del Tribunale di Patti e del Tribunale di Cuneo, allegati al presente atto;

40) Che, in sintesi, qualora la decisione sia stata adottata nella forma dell'art. 700 C.P.C. il G.d.L., che è anche **Giudice della esecuzione, ha il potere di “dettare e stabilire” nelle forme dell'art. 669 Duodecies C.P.C. la esecuzione del provvedimento;**

41) Che, il Ministero, ed in particolare l'Ambito Territoriale di Messina, è solito tentare di eludere le decisioni dell'Autorità Giudiziaria che non indicano espressamente e specificatamente la sede da assegnare al docente (anche in soprannumero), e che rimettono alla Pubblica Amministrazione le operazioni di



esecuzione della ordinanza, con grave pregiudizio e danno per i docenti che, come nel caso in questione, sono costretti ad adire l'A.G. più volte per l'affermazione di diritti già riconosciuti in procedimenti di merito o cautelari;

42) che lo **stratagemma, pertanto, diviene quello di un vero e proprio “escamotage” sulla base del quale il Ministero, senza rielaborare nulla** (operazione che peraltro non è in grado di fare o che sarebbe particolarmente complessa in quanto comporterebbe la riattivazione dell'algoritmo) **si limita ad affermare che nelle operazioni di mobilità** (che si ripete sono state fatte con l'errore - violazione del diritto di precedenza dichiarato illegittimo da questo Tribunale) **il docente non avrebbe comunque ottenuto il movimento chiesto!;**

43) **Che, nel caso in questione il M.I., e per esso le amministrazioni scolastiche interessate, in un primo momento si sono rifiutate di dare esecuzione al provvedimento inaudita altera parte e successivamente alla emissione del provvedimento di conferma del 28.06.2022 non hanno dato esecuzione, emanando provvedimenti tra di loro contrastanti in merito alla chiesta esecuzione (all. n.6 e n.7) nonostante il sollecito dell'USR Sicilia di provvedere senza indugio al trasferimento (all. n.5);**

44) Che è quindi necessario che il Tribunale ai sensi dell'articolo 669 *duodecies*, metta ordine nella questione ed adotti il provvedimento chiesto nelle conclusioni del presente atto;

45) **Che, la mancata esecuzione del provvedimento ex art, 700 C.P.C. che ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la docente senza alcuna limitazione di fasi e le procedure di mobilità per l'a. s. 2022/23 sono errate ed irregolari ed hanno danneggiato la ricorrente che ad oggi non ha ottenuto il trasferimento chiesto;**

46) Che, il Tribunale di Patti ha condiviso le valutazioni già operate da larga parte della giurisprudenza ed ha riconosciuto in favore del ricorrente il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 co. 5 dalla L. 104/92, in tutte le fasi di mobilità ed anche nelle operazioni di trasferimento tra province diverse, in quanto non ha ritenuto corretta la disparità di trattamento tra docenti con precedenza di legge che partecipano alle varie fasi di mobilità;

47) Che, in base alla contrattazione di mobilità, in caso di assenza di posti nella prima sede indicata dal docente, il M.I. avrebbe dovuto effettuare il trasferimento con riguardo alle sedi successivamente scelte nella medesima domanda, con la valorizzazione della precedenza di legge senza distinzione tra fase comunale, provinciale ed interprovinciale, con la conseguenza che la deducente avrebbe dovuto



ottenere il trasferimento nella provincia di Messina, nella cattedra della c.d.c. AO18 presso l'I.I.S. "L. Sciascia" di Sant'Agata di Militello;

48) Che, l'operato del M.I. è **ILLEGITTIMO** in quanto non esegue correttamente l'ordinanza del Tribunale di Patti che ha accolto il ricorso ex art.700 c.p.c. in questione, che ha imposto alla P.A. quanto in precedenza riportato;

49) Che, quindi, la sede di titolarità attuale della docente nella scuola di Bagheria (Pa), così come la sua assegnazione nella Dotazione Organica Provinciale di Messina, in attesa dell'esito delle procedure di assegnazione provvisoria, sono frutto di operazioni di mobilità illegittime che, pertanto, devono essere rettificate, come ordinato dal Tribunale di Patti;

50) **Che il comportamento omissivo ed illegittimo del M.I., di non dare esecuzione al trasferimento della ricorrente ha generato un meccanismo aberrante e discrezionale che non potrà mai determinare il trasferimento definitivo della docente, costretta ogni anno a proporre ricorsi che poi non vengono eseguiti nonostante l'accoglimento ottenuto;**

51) Che, qualora fosse possibile la rielaborazione informatica o manuale dei movimenti per l'a. s. in questione, il trasferimento della ricorrente dovrebbe essere rielaborato con la valorizzazione ed il riconoscimento del punteggio, del diritto di precedenza nelle tre fasi e delle preferenze indicate in domanda di mobilità, sulla base dei posti disponibili alla data di tali operazioni, ovvero della cattedra vacante della c.d.c. AO18 presso l'I.I.S. "L. Sciascia" di Sant'Agata di Militello;

52) Che la determinazione assunta dal MIUR di non eseguire il trasferimento della docente contrasta con i numerosi provvedimenti di esecuzione di ordinanze, anche non definitive, che sono state effettuate, come chiarito nel ricorso ex art.700 c.p.c. accolto;

53) Che, la situazione attuale provoca gravissimo pregiudizio e danno alla docente che non intende ulteriormente tollerare tali omissioni e continuare ad essere discriminata rispetto agli altri docenti, trasferiti in posti che sarebbero spettati alla ricorrente;

54) Che con provvedimento di accoglimento totale n. cronol. 948/2019 del 04.06.2019 - R.G. n. 394/2018, il Tribunale di Cuneo - Giudice del Lavoro, (all. n.16) ha ordinato l'esecuzione del provvedimento emesso dal medesimo Giudice, rimasto inattuato da parte del MIUR con una condotta del tutto analoga a quella che ci occupa, ed ha espressamente argomentato che " .. E, così, il numero elevato dei dati da acquisire, la estrema farraginosità dei meccanismi, il carattere per molti versi enigmatico dei percorsi di incrocio dei dati stessi, rappresentano fattori tutti attribuibili alla sfera di disponibilità della Pubblica Amministrazione, sicché, anche in quanto ritenuti già per molti versi applicativi di criteri lesivi del diritto del



ricorrente, **non possono e non devono costituire ostacolo alla piena realizzazione del diritto.** Conseguentemente non può costituire impedimento né la mera affermazione di mancata attuale disponibilità di posti, peraltro circoscritta a solo alcuni degli ambiti indicati dal professore, e legata ad una prospettiva di operatività della precedenza nei limiti della sola mobilità provinciale, né l'attuale occupazione dei posti da parte di altri docenti. ..”;

55) Che, in particolare, il Tribunale di Patti con i provvedimenti resi nei ricorsi ex art.669 duodecies C.P.C. n.2040/2017 RG, n. 1144/2017 R.G. e n.944/2018 R.G. (all. n. 9, 10 e 11) ha disposto il **trasferimento** di docenti che non avevano ottenuto esecuzione del ricorso cautelare accolto, come nel caso in questione, in specifico ambito territoriale, espressamente individuato (ambito 0016);

56) Che il **Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278** (allegato n.12), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “..., considerato che l'art. 33 n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “... diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...” deve concludersi **che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell'Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di “posti vacanti”, deve affermarsi la priorità del ricorrente ad ottenere il richiesto avvicinamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni.**”;

57) Che, la decisione del Consiglio di Stato è sovrapponibile al caso in questione in quanto può essere disposta l'esecuzione dell'ordinanza che ci occupa con il trasferimento della ricorrente in una cattedra della provincia di Messina anche in sovrannumero e, quindi, con l'assegnazione del docente in una delle cattedre che si sono rese vacanti e disponibili, in quanto erratamente destinate alla mobilità di docenti non aventi diritto ed oggetto di successiva revoca, visto che il “verificarsi del primo vuoto di organico compatibile” si è verificato.

§ § §

#### MOTIVI DI DIRITTO

**A) Sulla natura dell'ordinanza cautelare emessa in accoglimento del ricorso di lavoro proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e sulla portata deflattiva della Legge n.80/2005.**



La ricorrente, in possesso del provvedimento esecutivo di accoglimento, di cui all'ordinanza emessa nel procedimento 1069/2022 R.G. del Tribunale di Patti, non intende instaurare alcun giudizio di merito, facendo assumere la VALENZA DI GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE alla suddetta ordinanza ex art. 700 cpc.

Controparte, nonostante il chiaro dispositivo dell'ordinanza ex art. 700 cpc non ha inteso dare corretta esecuzione al provvedimento cautelare eludendone, di fatto, la relativa portata esecutiva.

Il comportamento del M.I. e dei relativi uffici e dirigenti è evidentemente illegittimo, in quanto elude e non ottempera alla decisione della A.G., con l'assegnazione della ricorrente presso la sede spettante ed oggetto di accertamento del procedimento cautelare *de quo*.

**La portata deflativa della Legge n. 80/2005 ha attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità tra fase cautelare e di merito, con la conseguenza che a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare non è più necessaria la prosecuzione del contenzioso nella fase di merito, in quanto il provvedimento cautelare non perde efficacia senza l'instaurazione del merito.**

**Tutti i provvedimenti emessi dall'A.G. in esito a procedimenti ex art.700 c.p.c.**, così come tutti i provvedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell'art. 688 c.p.c., **sono soggetti all'attenuazione della strumentalità necessaria ed alla conseguente mancata obbligatorietà della prosecuzione della causa nel merito**, ad eccezione dei rimanenti provvedimenti cautelari, come sequestri ed altri procedimenti previsti da leggi speciali.

Solo questi ultimi procedimenti, infatti, che non riguardano il caso di specie, necessitano della distinzione tra la natura anticipatoria o conservativa della decisione e, quindi, tra la prosecuzione solo eventuale o prosecuzione necessaria nel merito del giudizio.

La riforma apportata dalla L. n. 80/2005 e la conseguente attenuazione del vincolo di strumentalità necessaria tra la fase cautelare e quella di merito nei procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., che riguardano il caso in questione, quindi, **non obbligano le parti all'attivazione della fase di merito, che non è necessaria al fine dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare.**

**Il giudicato cautelare** non perde efficacia nel caso della mancata instaurazione del procedimento di merito, che, essendo rimesso alla volontà delle parti ragionevolmente può non essere mai attivato, anche per economia processuale.

Nell'ordinanza cautelare che ha accolto la richiesta di concessione del provvedimento d'urgenza in favore della ricorrente, inoltre, non è stato indicato il



termine entro cui proseguire il giudizio di merito ed il giudice si è pronunciato anche sulle spese, con la conseguenza che anche per tale ragione non è necessaria l'instaurazione del processo di merito entro il termine di sessanta giorni (Foro it. 2007, 6, I, 1965).

Ad ulteriore dimostrazione dell'illegittima mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare in questione da parte del M.I. che "attende" l'esito di un giudizio di merito non intrapreso, si precisa che *"Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio."* (Cassazione, sez. II, 10/12/2020, n. 28197)

Tale massima dimostra ulteriormente **il venir meno del vincolo di strumentalità necessaria, tra la fase cautelare e quella di merito, nei procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e che il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso di mancata attivazione della fase di merito**, nella quale parti e domande possono addirittura essere diverse rispetto alla fase cautelare.

Oltre quanto sopra si precisa che nell'ordinanza di accoglimento il Giudice del lavoro ha valutato sia il *periculum in mora* che il *fumus boni iuris*, ed ha accolto la domanda cautelare della ricorrente anche nel merito ed in contraddittorio con il M.I., che si è costituito nel giudizio e che, in seguito, non ha proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare.

**L'ordinanza in questione, quindi, è esecutiva e definitiva, non reclamata, con pieni effetti tra le parti, con valore di giudicato cautelare e di merito, ed ha natura di sentenza, come da art.669 octies c.p.c. e deve essere eseguita dal M.I., così come disposto dal Giudice che l'ha emessa.**

Il Ministero, peraltro, è ben a conoscenza del venir meno del vincolo di strumentalità necessaria, tra la fase cautelare e quella di merito che ha richiamato in numerosi provvedimenti di esecuzione di altri ricorsi cautelari accolti dall'A.G., anche ad istanza della scrivente difesa, tra i quali quelli depositati in atti emessi dall'A.T. di Messina, prot. 5611 del 23.04.2018 (all. n.19) e prot. 5235 del 17.04.2018 (all. n.20).

Con tali provvedimenti l'Ufficio ha preso atto delle modifiche introdotte al codice di rito dalla legge 80/2005, ha riconosciuto il carattere meramente eventuale



dell'instaurazione del giudizio di merito ed ha eseguito le ordinanze di accoglimento senza alcun indugio.

Anche in un caso analogo al giudizio *de quo*, con emissione di provvedimento *inaudita altera parte*, la AT di Messina ha dato immediata esecuzione addirittura senza attendere il provvedimento di conferma del procedimento ex art. 700 cpc (Provvedimento – decreto dell'AT di Messina prot. 15492 del 14.06.2021 allegato n.21)

Il comportamento omissivo del M.I. è, quindi, illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente, che in presenza di un titolo immediatamente esecutivo vede negato il trasferimento definitivo spettante in una delle sedi della provincia di Messina, ed in particolare nel comune di Sant'Agata di Militello presso il quale la docente è stata assegnata in via provvisoria e temporanea con provvedimento n. prot. 14476 del 06.07.2022 dell'AT- USP Messina.

**I richiami avversari alla O.M. 45/22, ed in particolare all'art.8 comma 5 sono errati e come tali devono essere disattesi tenuto anche conto che nel predetto decreto la stessa amministrazione scolastica fa espresso richiamo alla Legge n.80/2005 e alla definitività ed esecutività del provvedimento cautelare.**

Ogni diversa attuazione del provvedimento dell'A.G. è illegittima ed arbitraria e deve essere revocata con effetto immediato.

§ § §

**B) Sul diritto della ricorrente al trasferimento presso l'IIS Sciascia di Sant'Agata di Militello.**

**Sulla violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994**

Con la nota prot. 13390 del 30.06.2022 (all.n.6) l'AT- USP Messina, in un primo momento, ha precisato che *“Dalla verifica effettuata si rileva che nelle Provincia di Messina per la c.d.c. AO18 Filosofia e Scienze Umane non sono stati trasferiti docenti provenienti da altre Province atteso che per l'anno scolastico di riferimento in organico di diritto risulta residuo un solo posto che, ai sensi dell'art.8 comma 7 del CCNI sottoscritto in data 27 gennaio 2022 è destinato alle immissioni in ruolo”*.

L'art.8 del contratto di mobilità dispone in ossequio a quanto stabilito **dall'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994.**

Secondo tale norma di legge *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate*



**sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.**

Il precetto normativo è chiaro e determina il logico e prioritario soddisfacimento delle istanze dei docenti di ruolo, già aventi diritto in quanto precedentemente assunti, rispetto a coloro che invece non sono dipendenti del Ministero.

Sul punto si richiama l'**ordinanza del Consiglio di Stato** (allegato n.26) resa nel procedimento n.5199/2019 REG. RIC., **pubblicata in data 22.07.2019** che, rigettando l'appello cautelare proposto dal MIUR, **ha sancito l'illegittimità del CCNI nella parte in cui prevede che i posti riservati alle nuove assunzioni/immissioni in ruolo abbiano la precedenza rispetto ai trasferimenti interprovinciali di chi sia già in ruolo**, il tutto in violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, Testo unico della scuola.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, ***“... la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine...”***.

La violazione di legge operata è, quindi, evidente.

Le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 50% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale (I e II fase) ed assorbono, nei fatti, la maggior parte dei posti disponibili che, invece, dovrebbero essere prioritariamente destinati ai trasferimenti dei docenti già di ruolo ed aventi diritto.

A tale illegittimità si aggiunge l'irregolare “gestione” del posto dispari operata dal M.I. nell'a. s. 2022/23, che in violazione a quanto prescritto dall'art. 8 del CCNI 2022/25, ha accantonato e destinato illegittimamente il posto in questione alle future assunzioni, sottraendolo alle operazioni di mobilità e quindi al soddisfacimento del trasferimento del ricorrente che ne aveva diritto ai sensi di legge e che ne aveva fatto richiesta puntuale nella domanda di trasferimento, indicandolo come terza sede preferita.

Sul punto si precisa che **l'ottenimento del trasferimento richiesto dalla ricorrente nella scuola di Sant'Agata di Militello (Me) non avrebbe inciso sulle procedure di immissioni in ruolo, in quanto, a conclusione delle operazioni di mobilità ed a seguito di ricognizione per la definizione degli elenchi da pubblicare con le sedi disponibili alle assunzioni, sarebbe stata disponibile la cattedra della scuola F. SCADUTO” di Bagheria (PA) lasciata vacante dalla deducente.**





**La corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale sopra richiamata, quindi, avrebbe consentito al Ministero di soddisfare il trasferimento richiesto dalla ricorrente ed effettuare un'immissione in ruolo per l'a.s. 2022/23 nella c.d.c. A018.**

Con il successivo provvedimento prot. 14476 del 06.07.2022, l'A.T. – U.S.P. di Messina, nel mantenere illegittimamente la titolarità della docente nella scuola di Bagheria (PA), ha disposto l'esecuzione provvisoria, sino a conclusione definitiva di un contenzioso che non esiste, dell'ordinanza ex art. 700 cpc, con l'assegnazione della ricorrente nella Dotazione Organica della provincia di Messina, come se si trattasse di una docente soprannumeraria, perdente posto e senza sede di servizio, pur in presenza di una cattedra dell'organico di diritto della c.d.c. A018, vacante prima delle operazioni di mobilità, nella quale potere eseguire il trasferimento spettante con priorità di legge, così come disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti con provvedimento *inaudita altera parte* e con ordinanza cautelare (all. n. 2 e n.3).

Con tale decisione l'Ufficio, contraddicendo anche quanto precedentemente erroneamente affermato (all. n.6), oltre a non eseguire quanto disposto dall'A.G., non ha nemmeno inteso dare seguito a quanto sollecitato dall'U.S.R. Sicilia con nota prot. 18321 del 29.06.2022, ovvero a ***“disporre l'esecuzione dell'ordinanza sopra citata con sollecita individuazione della sede da assegnare, anche in considerazione dell'imminente avvio delle procedure di mobilità annuale a.s. 2022/23 e di immissione in ruolo, nonché delle esigenze di tutela e assistenza ravvisate dall'organo giudicante, la cui soddisfazione si qualifica come non procrastinabile. Pertanto, si prega codesto Ufficio di procedere alle operazioni consequenziali, anche in virtù della natura del provvedimento, con cui si definisce il procedimento ex art. 700 c.p.c., e si resta in attesa di riscontro”***.

Tale *modus operandi* dell'A.T. di Messina, anche per quanto espressamente contestato in premessa che qui si richiama per brevità, è evidentemente illegittimo, errato e contrario alla normativa vigente che viene puntualmente elusa dal Ministero e dalle sue amministrazioni periferiche con provvedimenti molto spesso contraddittori e che costringono i docenti a rivolgersi alla Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti e per ottenere la corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari, come nel nostro caso.

A seguito delle procedure illegittime, si ribadisce, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento definitivo spettante pur in presenza di una cattedra richiesta con indicazione specifica della sede, che verrà con ogni probabilità occupata da un



docente non di ruolo, destinata alle future assunzioni, o illegittimamente assegnata in via provvisoria a seguito delle operazioni di mobilità annuale.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”** (allegato n.15).

**Le clausole dei contratti collettivi di lavoro, quindi, devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.** (cfr Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).

Quanto disposto dal CCNI in questione, pertanto, si pone in evidente contrasto con la norma primaria e per tale ragione deve esserne disposta la disapplicazione, con l'applicazione del sopra citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 e l'ottenimento del trasferimento del ricorrente nella predetta cattedra vacante e disponibile.

Una diversa statuizione farebbe venir meno il presupposto che si pone alla base delle operazioni di mobilità del corpo docente e determinerebbe, altresì, un vero e proprio discrimine tra docenti concorrenti alle procedure di mobilità nel triennio 2022/25, i cui movimenti vengono gestiti in maniera differente.

**Il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 1077/22 resa nel procedimento n.837/2020 R.G.** ha così affermato *“Tutto ciò premesso, appare fondata la tesi della ricorrente secondo cui tale condotta si sarebbe risolta in una violazione dell'art.8,comma 1 del CCNI per il triennio 2019/22, in base al quale “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”; nonché dell'art. 8 comma 2, lettera a) del medesimo CCNI, secondo il quale “Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare.”*



*Orbene, è dirimente che mancata destinazione alle procedure di mobilità delle sedi appena indicate, disponibili a seguito di revoca, debba ritenersi illegittima, in quanto tale esclusione si pone in contrasto con le disposizioni dell'art.8 del CCNI appena rammentate, nonché con il terzo comma della medesima norma contrattuale che, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma stabilisce che "Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia".*

*Pertanto, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, una sede non viene assegnata per revoca del movimento, deve ritenersi quale posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.*

*Ne deriva che, se il MIUR avesse operato legittimamente e in conformità alle disposizioni prevista in materia, anche tali sedi avrebbero dovuto essere disponibili per le operazioni di mobilità cui ha partecipato la ricorrente.*

*Pertanto, va pure rammentato che, secondo l'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, (c.d. "Testo Unico della Scuola), "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".*

Tale orientamento è ormai consolidato ed in particolare presso il Tribunale di Patti che ha fondato numerose Sentenze di accoglimento su tale censura (**Sentenza n. 31/22 resa nel procedimento n. 2860/21 RG**, allegati n.23 e 24).

La mancata corretta esecuzione, peraltro, determina la compressione del diritto al trasferimento definitivo della deducente a seguito delle operazioni di mobilità dell'a. s. 2022/23, che è stata trasferita in via provvisoria presso la dotazione organica della Provincia di Messina, per tutte le motivazioni sopra riportate.

### **§ § §**

Le modalità di attuazione della citata ordinanza, pertanto, devono essere decise dal Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, ai sensi dell'art.669 *duodecies* c.p.c., in quanto "l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di



*consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza [c.p.c. 134] i provvedimenti opportuni, sentite le parti”.*

In sintesi, qualora la decisione sia stata adottata nella forma dell’art. 700 c.p.c. il Giudice del Lavoro, che è anche Giudice della esecuzione, ha il potere di “*dettare e stabilire*” nelle forme dell’art. 669 *duodecies* c.p.c. l’esecuzione del provvedimento.

**Riguardo all’esecuzione del provvedimento dell’A.G., si precisa che l’ordine in esso contenuto, è divenuto ormai incontrovertibile, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla decisione** e che, pertanto, spetta al Giudice del Lavoro di consentire al ricorrente di esercitare il diritto

I Tribunali investiti di analoghe problematiche ed in esito ad istanze ex art.669 *duodecies* c.p.c. proposte dalla scrivente difesa, hanno provveduto all’esecuzione delle ordinanze di accoglimento non ottemperate dal Ministero.

Il Ministero, anche nell’articolazione provinciale dell’Ambito Territoriale di Messina, infatti, spesso non esegue le decisioni dell’Autorità Giudiziaria, con la conseguente necessaria proposizione di un ulteriore procedimento giudiziario per ottenere il trasferimento spettante.

In ordine alle esecuzioni delle ordinanze cautelari, il Ministero, ed in particolare l’A.T. di Messina, sono soliti operare in maniera non uniforme, in quanto in alcuni casi ottemperano a quanto disposto dai provvedimenti dell’A.G., mentre in altri casi, come quello in questione, si rifiutano di eseguire o effettuano una esecuzione errata e parziale, per le più svariate motivazioni, e costringono i docenti a dovere ricorrere nuovamente al Giudice del Lavoro per vedere eseguite le proprie ragioni.

Il Tribunale di Cuneo con ordinanza di accoglimento totale n. 948/2019 del 4.06.2019 (all. n.16), emessa in esito al ricorso ex art.669 *duodecies* n. 349/2019 R.G., proposto da questa difesa in un altro caso analogo, ha ordinato al Ministero di trasferire il ricorrente anche in soprannumero in una delle varie scuole che ha individuato in maniera specifica e puntuale.

Anche il Tribunale di Patti ha emesso ulteriori ordinanze in esito ad altri ricorsi ex art.669 *duodecies* proposti dello scrivente difensore n.2040/2017 R.G. (all. n.17) e n. 1144/2017 R.G. (all. n.18), con l’indicazione delle modalità e del luogo di trasferimento.

### **§ § §**

#### **Sulla richiesta di emissione di un provvedimento *inaudita altera parte***

La mancata corretta esecuzione del provvedimento cautelare *de quo*, per le motivazioni inerenti il *periculum in mora* rappresentate nel procedimento ex art.



700 cpc e richiamate nei provvedimenti cautelari di accoglimento nonché la esiguità di posti su cui effettuare il trasferimento “obbligano” la deducente ad avanzare istanza di emissione provvedimento inaudita altera parte.

Per stessa ammissione del Ministero – USR Sicilia ufficio IV, con la nota del 29.06.2022, prot. 18321, e qui di seguito trascritta, sussistono le ragioni di urgenza viste le imminenti procedure di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie) e immissioni in ruolo che potrebbero far venir meno la sede disponibile su cui disporre il trasferimento definitivo della docente BARNA. (all. 5)

*“Sul punto, si invita codesto Ambito Territoriale, competente in materia, a disporre l’esecuzione dell’ordinanza sopra citata con sollecita individuazione della sede da assegnare, anche inconsiderazione dell’imminente avvio delle procedure di mobilità annuale a.s. 2022/23 e di immissione in ruolo, nonché delle esigenze di tutela e assistenza ravvisate dall’organo giudicante, la cui soddisfazione si qualifica come non procrastinabile.”*

**Tale nota dell’USR Sicilia (all. n.5), con valenza confessoria, riconosce la precedenza della assegnazione delle sedi vacanti dell’organico di diritto alle procedure di mobilità territoriale rispetto alle operazioni di assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie e immissioni in ruolo cui vanno destinate le sedi che residuano dai trasferimenti.**

Anche la sede nella quale potrebbe essere assegnata in via provvisoria la docente per l’a. s. 2022/23, infatti, potrebbe essere destinata a future immissioni in ruolo con la conseguente compromissione dei diritti della ricorrente, accertati da un provvedimento *inaudita altera parte* e da un’ordinanza resa in accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. ed a conferma del precedente provvedimento, entrambi non eseguiti da controparte.

Oltre quanto sopra anche l’eventuale probabile consolidarsi di posizioni di terzi determinerà pregiudizio e danno certo alla ricorrente.

La docente, in sintesi, nonostante l’accoglimento delle proprie istanze preliminarmente all’esito delle operazioni di mobilità per l’a. s. 2022/23, si ritrova in una situazione ibrida ed illegittima, che non consente il trasferimento in via definitiva nella sede spettante, ancora oggi vacante, e che, in attesa della definizione di un inesistente altro giudizio, la manterrà nei prossimi anni docente senza sede in dotazione organica della provincia di Messina, costretta a variare la scuola di servizio in base all’esito delle operazioni di assegnazione provvisoria, che non sono mai state oggetto del procedimento cautelare concluso, con titolarità in una scuola di Bagheria (PA), nella quale però non sarà più in servizio.

**§ § §**



Tutto quanto sopra, premesso ritenuto, la docente BARNA Antonella, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Patti – Giudice del Lavoro, previ gli incombenti di rito,

**Voglia**

**1) Ordinare immediatamente, anche con provvedimento inaudita altera parte, stante le ragioni di urgenza, al M.I. - Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A, 00153 di Roma (RM), di attuare e quindi ottemperare a quanto disposto dal Tribunale di Patti in funzione di Giudice del Lavoro con la predetta ordinanza resa *inaudita altera parte* cron.3081/22, proc. 1069/22 RG che ha così disposto: “- **Accerta e dichiara il diritto della predetta ricorrente a partecipare alle operazioni di per i posti normali della c. d. c. A018 Filosofia e Scienze Umane della scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2022/23, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per l'assistenza al padre disabile, in tutte le fasi (I, II e III) di mobilità, con la e con la conseguente disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI del 27.01.2022; - Ordina al MI convenuto di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti**” e con la successiva ordinanza del 28.06.2022, resa a conclusione del medesimo procedimento cautelare ex art. 700 cpc che ha così disposto: “- **Conferma integralmente il provvedimento reso inaudita altera parte in data 7.4.2022 ed ordina al ministero convenuto di adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti**”, e di conseguenza, ordinare l'esecuzione dell'ordinanza di accoglimento, emessa nel procedimento n°1069/2022 R.G. del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, disponendo che il M.I. trasferisca la ricorrente nel posto normale della c.d.c. A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE, anche in sovrannumero, presso la **scuola cod. MEIS00300Q - I.I.S. “L. SCIASCIA” di Sant'Agata di Militello (Me)**, terza scelta indicata in domanda, vacante e disponibile nell'organico di diritto prima dei trasferimenti, e con la disapplicazione della normativa contrattuale illegittima, ed oggetto di esecuzione provvisoria dell'ordinanza ex art. 700 cpc *de quo*, ovvero in una scuola della Provincia di Messina, per come indicato nella domanda di trasferimento dell'a. s. 2022/23, anche in soprannumero, il tutto con l'accertato riconoscimento della precedenza di legge spettante alla deducente, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, in tutte le tre fasi di mobilità (I comunale, II provinciale e III interprovinciale) delle procedure per l'a. s. 2022/23, determinandone anche le modalità di attuazione, il tutto anche nel rispetto del punteggio posseduto e come



per legge, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto, ordinando altresì al M.I. di provvedere alla registrazione della rettifica del trasferimento della ricorrente ordinata nel portale dei servizi S.I.D.I. e di dare completa ed esatta attuazione a quanto disposto in maniera utile, conducente ed opportuna, come per legge;

**2)** Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, Iva, C.p.a. e 15 % delle spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è *massimilianofabio@pec.giuffre.it* alla quale elegge domicilio digitale.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Ordinanza inaudita altera parte ex art. 700/ decreto di fissazione udienza del 7/8.04.2022, proc. 1069/22 RG;
- 3) Ordinanza ex art. 700 cpc del 28.06.2022, proc. n. 1069/22 RG;
- 4) Diffida del 28.06.2022 inviata;
- 5) Nota prot. 18321 del 29.06.2022 dell'USR Sicilia;
- 6) Nota prot. 13390 del 30.06.2022 AT – USP Messina;
- 7) Nota prot. 14476 del 06.07.2022 AT- USP Messina;
- 8) Domanda di trasferimento interprovinciale con allegati;
- 9) Domanda di trasferimento convalidata;
- 10) Bollettino movimenti provincia di Messina;
- 11) Organico di diritto provincia di Messina;
- 12) Verbale INPS - handicap grave del padre della ricorrente;
- 13) Verbale INPS - invalidità del padre della ricorrente;
- 14) Decreto concessione benefici Legge 104/92;
- 15) Ordinanza del Tribunale di Catania n. 28722/2020 del 04.09.2020, emessa in esito al ricorso ex art.669 *duodecies* n. 5259/2020 R.G.;
- 16) Ordinanza n.948/2019 R.G. del Tribunale di Cuneo di accoglimento del ricorso ex art.669 *duodecies* n.394/2018 R.G.;
- 17) Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.669 *duodecies* n.2040/2017 R.G. del Tribunale di Patti;
- 18) Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.669 *duodecies* n.1144/2017 R.G. del Tribunale di Patti;
- 19) Provvedimento – decreto dell'A.T. di Messina prot. 5611 del 23.04.2018;
- 20) Provvedimento – decreto dell'A.T. di Messina prot. 5235 dl 17.04.2018.
- 21) Provvedimento – decreto dell'AT di Messina prot. 15492 del 14.06.2021;



- 22) Sentenza n.1077/22 Tribunale di Patti, sez. Lavoro;
  - 23) Sentenza n.31/22 Tribunale di Patti, sez. lavoro.
  - 24) Stato matricolare aggiornato al 09.07.2022;
  - 25) interrogazione SIDI;
  - 26) Ordinanza Consiglio di Stato del 22.07.2019 – 5199/2019 REG. RIC;
  - 27) Verbale di udienza del 15.06.2022 – procedimento 1069/22 RG Tribunale di Patti sez. lavoro;
  - 28) Diffida del 28.04.2022 inviata;
  - 29) Nota dell'USP di Palermo del 24.05.2022;
  - 30) Nota di riscontro dell'A.T. – USP di Messina del 06.06.2022.
- Sant'Agata di Militello, 14.07.2022

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA  
EX ART. 151 C.P.C.**

**PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 669 duodecies C.P.C.

**RITENUTO**

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;





- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi MI** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;
- 7) Che nel procedimento azionato ai sensi dell'art. 669 *duodecies* l'unico litisconsorte necessario è la parte soccombente nel giudizio cautelare (e quindi il M.I.) che deve dare esecuzione a quanto disposto nel procedimento ex art. 700 cpc.

### **CHIEDE**

Ove ritenuto necessario, di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi MI** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 14.07.2022.

Avv. Massimiliano FABIO

